

Titolo 44 “Sanità regionaria” (b. 1)

introduzione di M.T. De Nigris

Nel 1847 le competenze relative all'organizzazione delle 12 Prefetture regionarie della beneficenza sono trasferite dall'ecclesiastica Commissione dei Sussidi al Municipio Romano. Studiata dalla II Sezione della Divisione II il nuovo “Regolamento per i medici, cerusici, speciali, e per le levatrici della beneficenza comunale” divenuto operativo il 1 maggio 1848, conservando la preesistente divisione del territorio urbano in 12 regioni sanitarie, ciascuna delle quali raggruppava in certo numero di circoscrizioni parrocchiali, si basava sulla classificazione delle parrocchie in tre classi, in base al numero della popolazione e alla percentuale di popolazione indigente che vi risiedeva. Il personale sanitario comunale doveva essere scelto per concorso fra quanti avessero il titolo di abilitazione all'esercizio della professione e si componeva di un medico e di un chirurgo per ogni parrocchia; a due parrocchie era invece addetta una levatrice (con obbligo di nominare una supplente in caso di impossibilità a svolgere il servizio). Gli emolumenti si diversificavano a seconda della classificazione della parrocchia. Presso ogni parrocchia doveva inoltre funzionare una spezieria (farmacia) comunale per la somministrazione gratuita dei medicinali prescritti ai poveri dai medici comunali. Qui lo speziale parrocchiale avrebbe dovuto raccogliere le chiamate d'urgenza, per comunicarle al medico e al chirurgo, che si dovevano recare presso il presidio sanitario due volte al giorno ed avevano l'obbligo di effettuare le visite a domicilio, anche di notte, ai poveri della parrocchia, gratuitamente, ad innestare il vaccino antivaioloso e a controllarne gli esiti. Il loro ufficio era incompatibile con le cariche ospedaliere o universitarie e – come era prescritto anche alle levatrici – avevano l'obbligo di residenza nella parrocchia. Il personale sanitario comunale era sottoposto al controllo del consigliere prefetto alla beneficenza della Regione; poteri ispettivi erano inoltre affidati a 6 consiglieri deputati visitatori delle 12 Regioni sanitarie di Roma. Un consigliere esperto in farmaceutica era infine deputato “curatore delle spezierie parrocchiali”. Con il ripristino della Commissione dei Sussidi, a seguito della restaurazione pontificia, nel 1851 le competenze relative all'organizzazione della *Sanità regionaria* cessarono di appartenere al Comune, tornarono ad essere appannaggio di quest'ultima.

La serie documentaria del *Titolo 44*, raccolta in un'unica busta (1848-1850, 1854-1855, 1857, 1870) comprende istanze del farmacista per la concessione dell'assegno, istanze dei medici soprannumerari della Elemosineria Apostolica, il conto dei medicinali somministrati dai medici, rapporti dei commissari sanitari sulle condizioni igieniche delle classi meno abbienti, istanze del medico dei lavoratori dei Pubblici lavori di Beneficenza.